



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 22.09.2022 celebrata secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, così come modificato dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. con modifiche in l. n. 77/2020 (Modifica *all'articolo 83 del decreto-legge* 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale) e succ. modifiche, ha pronunciato, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 77/2017

TRA

MEROLA GOMME SRL, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Mario Martucci, con cui elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere, alla via Gramsci n. 36

RICORRENTE

E

I.N.P.S., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dagli avv.ti I. Verrengia, L. Cuzzupoli ed I. De Benedictis, con cui elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 04.01.2017, la parte ricorrente in epigrafe proponeva impugnativa avverso l'avviso di addebito n. 32820160003717025000, notificato in data 29.11.2016, con cui era stato intimato il pagamento della somma di euro 16118,11 a titolo di note di rettifica per il mancato riconoscimento delle agevolazioni contributive ai sensi dell'art. 8, comma 9, legge n. 407 del 1990 in relazione al periodo marzo 2012 – dicembre 2014.

L'opponente lamentava la illegittimità dell'avviso di addebito perché privo di motivazione, nel merito deduceva la insussistenza della omissione contributiva contestata dall'ente previdenziale. In particolare, evidenziava di aver beneficiato delle agevolazioni contributive di cui alla legge n. 407/1990 in relazione alla assunzione del lavoratore Emilio Lavoretano, in presenza di tutti i

presupposti previsti dalla richiamata normativa. Chiedeva, quindi, all'adito giudice l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto. Vinte le spese, con attribuzione.

Si costituiva l'INPS che resisteva al ricorso chiedendone nel merito il rigetto.

Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione, e, poi, rinviata d'ufficio durante l'assenza dal servizio di questo giudicante per congedo di maternità.

Alla odierna udienza, che si svolgeva secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d. l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, succ. mod., previa lettura delle "note di trattazione scritta" tempestivamente depositate, il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.

L'opposizione va ritenuta inammissibile per la parte relativa alla deduzione di meri vizi formali, nell'ambito dei quali va annoverato il vizio di motivazione lamentato dalla parte opponente, in quanto non risulta proposta, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

L'opposizione è invece sicuramente ammissibile per la parte relativa alle contestazioni del merito della pretesa contributiva in quanto risulta depositata nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito in ossequio alla previsione di cui all'art. 24, comma V, della L. 46/99.

La pretesa contributiva oggetto dell'impugnato avviso di addebito, indicata in note di rettifica da DM10 per il periodo da marzo 2012 a dicembre 2014, consegue all'applicazione - ritenuta illegittima dall'Inps -, da parte della società opponente, delle agevolazioni contributive di cui all'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.

L'opponente sostiene di aver diritto a godere dei benefici contributivi previsti e che erroneamente l'Istituto non avrebbe riconosciuto la ricorrenza in capo all'azienda dei presupposti per accedervi.

In particolare, la società ricorrente evidenzia, a sostegno della spiegata opposizione, che, erroneamente, l'Inps aveva ritenuto l'assunzione del lavoratore Lavoretano Emilio, avvenuta in data 11.01.2012, effettuata "in sostituzione" del lavoratore Tondi Antonio, licenziato per giusta causa in data 12.12.2011. Ed, infatti, i due dipendenti, sebbene assunti con il medesimo livello di inquadramento nonché nella medesima qualifica professionale, quali operai gommisti, avevano, in realtà, espletato mansioni differenti: il Lavoretano era stato addetto a mansioni specifiche di addetto alla equilibratura e alla convergenza computerizzata mentre il Tondi aveva svolto mansioni di addetto alla riparazione ed alla vulcanizzazione degli pneumatici.

Ad avviso della parte opponente, dunque, le mansioni dei due lavoratori, in quanto differenti, consentono di escludere che vi fosse stata una sostituzione che impediva il godimento delle agevolazioni contributive.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto per le ragioni di seguito esposte.

Occorre premettere che in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (cfr., in tal senso, ex multis, Cass, sez. lav., ordinanza n. 1157 del 18 gennaio 2018).

E' noto, peraltro, che le norme operanti in tema di sgravi contributivi, quale la disciplina recata dalla legge n. 407 del 1990, costituiscono disposizioni di stretta interpretazione (Cass. n. 17447/14), sicché il loro ambito applicativo non può essere esteso oltre a quello suggerito dalla rigorosa interpretazione letterale del testo normativo.

Nel caso di specie, viene in considerazione il disposto dell'art. 8, comma 9, legge 407/90, che, nel testo *ratione temporis* applicabile, prevede: "A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, **quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi**, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi".

L'arco temporale di riferimento ai fini dell'eventuale sostituzione è stato poi ridotto a sei mesi immediatamente precedenti l'assunzione, in analogia a quanto previsto, in materia di riduzioni o sospensioni di personale, dall'art. 15 comma 6^a della legge n. 264/1949, così come modificato dall'articolo 6, comma 4, del d. l.vo 297/2002 (che ha ridotto il termine da dodici a sei mesi).

Infine, con l'entrata in vigore della legge 92/2012 sono state apportate alcune modifiche al richiamato articolo 8, comma 9, della legge 407/90.

In base al nuovo dettato legislativo, i soli licenziamenti che impediscono la fruizione del beneficio contributivo sono quelli che trovano la loro causa nel giustificato motivo oggettivo o nella riduzione del personale. Ne consegue che, in tutti gli altri casi di licenziamento (giusta causa, mancato superamento del periodo di prova, ecc.) è ammessa la fruizione delle agevolazioni contributive. Mentre prima dell'emanazione della legge 92/2012, qualsiasi motivazione di licenziamento rappresentava una causa ostativa all'applicazione del beneficio, con la legge "Fornero" vi è stato un

restringimento di tali limitazioni, che devono pertanto ricondursi alle sole ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale ovvero alle ipotesi di sospensione.

Orbene, in ordine alla disciplina applicabile al caso di specie, non vi è dubbio che debba farsi riferimento al dettato normativo del testo dell'art. 8 cit. nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012, applicabile, quest'ultima, esclusivamente alle assunzioni avvenute in epoca successiva alla relativa entrata in vigore, ovvero in data successiva al 18 luglio 2012.

Pertanto, dovendosi aver riguardo alla data di assunzione del dipendente Lavoretano Emilio (11.01.2012), per il quale la società opponente ha in un primo momento usufruito delle agevolazioni contributive per cui è causa, deve ritenersi priva di pregio la deduzione contenuta in ricorso in merito alle modifiche normative apportate dalla legge "Fornero" e, dunque, il riferimento alla causale del licenziamento intimato al dipendente Tondi Antonio.

Ed, infatti, come già evidenziato, in base alla previsione dell'art. 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990, nel testo *ratione temporis* applicabile alla fattispecie in esame, qualsiasi licenziamento, ivi compreso quello intimato per giusta causa, rendeva impossibile l'accesso all'agevolazione contributiva del lavoratore assunto entro sei mesi in sostituzione di quello cessato.

Orbene, in ordine a tale ultimo profilo, rileva il giudicante che la circostanza che si tratti come sostiene la parte ricorrente - di un lavoratore adibito a mansioni diverse - è del tutto priva di rilievo, in quanto, in primo luogo, va evidenziato che i due lavoratori sono stati assunti con il medesimo livello di inquadramento e nella medesima qualifica professionale di operai gommisti (cfr. Unilav in atti prod.ne Inps), risultando le specifiche mansioni indicate in ricorso riconducibili in ogni caso ad analogo mansionario e, dunque, non caratterizzate da differenze così sostanziali.

Ad ogni buon conto, e fermo tale precedente rilievo, va comunque sottolineato che la norma in esame non menziona in alcun modo la tipologia di mansioni cui i due lavoratori (il neo-assunto ed il sostituito) devono essere adibiti al fine di impedire l'accesso al beneficio dello sgravio contributivo. Appare, pertanto, come una forzatura letterale quella di ritenere che non si abbia diritto agli sgravi solo quando la sostituzione prevista dalla legge avvenga sulla base delle stesse mansioni tra il dipendente licenziato e quello assunto anche se via sia stato un licenziamento pregresso.

D'altra parte, è la interpretazione della ratio della norma che impone di ritenere che le nuove assunzioni aventi diritto allo sgravio, oltre ai requisiti prima indicati e non contestati, debba comportare un aumento reale della forza lavoro dell'impresa richiedente perché solo con nuove ed effettive assunzioni lo sgravio a fronte della risoluzione della disoccupazione può essere concesso come misura straordinaria ed eccezionale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata, con conseguente revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione dei ruoli.

La peculiarità delle questioni giuridiche affrontate e la sussistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa le spese.

Santa Maria Capua Vetere, 22 settembre 2022

Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni